

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE  
"MULTIRISCHI VEICOLI"

CONTRAENTE  
POLITECNICO DI MILANO

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del Politecnico di Milano**

**INDICE**

<b>DEFINIZIONI [DEF]</b> .....	<b>1</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]</b> .....	<b>3</b>
<b>DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta</i> .....	3
Art. 2 <i>Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione</i> .....	3
Art. 3 <i>Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</i> .....	3
Art. 4 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i> .....	4
Art. 5 <i>Tracciabilità dei Pagamenti</i> .....	4
Art. 6 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio</i> .....	4
Art. 7 <i>Interpretazione della Polizza</i> .....	4
Art. 8 <i>Danni precedenti</i> .....	4
Art. 9 <i>Limite massimo d'Indennizzo</i> .....	4
Art. 10 <i>Assicurazioni complementari</i> .....	5
Art. 11 <i>Diritto di surrogazione</i> .....	5
Art. 12 <i>Oneri fiscali</i> .....	5
Art. 13 <i>Foro competente</i> .....	5
Art. 14 <i>Rinvio alle norme di legge</i> .....	5
Art. 15 <i>Trattamento dei dati</i> .....	5
Art. 16 <i>Coassicurazione e Delega</i> .....	5
Art. 17 <i>Determinazione e regolazione del Premio</i> .....	6
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b> .....	<b>7</b>
Art. 18 <i>Obblighi del Contraente – Denuncia dei Sinistri</i> .....	7
Art. 19 <i>Procedura per la valutazione del Danno</i> .....	7
Art. 20 <i>Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo</i> .....	7
Art. 21 <i>Legittimazione</i> .....	8
Art. 22 <i>Pagamento dell'Indennizzo</i> .....	8
Art. 23 <i>Obbligo di salvataggio e di conservazione</i> .....	8
Art. 24 <i>Recesso in caso di Sinistro</i> .....	8
Art. 25 <i>Rendiconto</i> .....	9
<b>RISCHI INDENNIZZABILI [RI]</b> .....	<b>10</b>
Art. 1 <i>Oggetto dell'Assicurazione</i> .....	10
Art. 2 <i>Danni da scasso</i> .....	11
Art. 3 <i>Trasporto del mezzo danneggiato</i> .....	11
<b>ESCLUSIONI [E]</b> .....	<b>12</b>
<b>DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]</b> .....	<b>13</b>
Art. 1 <i>Limite d'Indennizzo</i> .....	13
Art. 2 <i>Franchigie</i> .....	13
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]</b> .....	<b>14</b>
Art. 1 <i>Validità dell'Assicurazione</i> .....	14
Art. 2 <i>Dolo</i> .....	14
Art. 3 <i>Validità territoriale</i> .....	14
<b>LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]</b> .....	<b>15</b>

## DEFINIZIONI [DEF]

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
<b>Società</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Limite di Indennizzo</b>	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
<b>Danno</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
<b>Degrado</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
<b>Accessori</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
<b>Optional</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
del **POLITECNICO DI MILANO**

<b>Audio – Fono - Visivi</b>	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Dipendenti</b>	i Dipendenti del Contraente compreso il Personale in comando presso il Contraente stessa nonché i Collaboratori con Contratto Interinale ed i soggetti equiparati a Dipendenti ai sensi delle normative vigenti
<b>Periodo di assicurazione</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]**

### **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI**

---

#### **Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA**

La presente assicurazione ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 31.12.2011 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2014; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti rescindere dalla presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R, almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale, fermo l'impegno della Società a mantenere le garanzie in corso fino al completamento di tutte le operazioni di gara e comunque per un periodo non inferiore a 120 (centoventi) giorni.

#### **Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2012.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

#### **Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

**Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

**Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Eriario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

**Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

**Art. 8 DANNI PRECEDENTI**

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione.

**Art. 9 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO**

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 10 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI**

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

**Art. 11 DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società conserva il diritto di surrogazione ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

**Art. 12 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 13 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

**Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 16 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – regolati nei termini disciplinati all'art. 2 – sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione del danno e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

## **Art. 17 DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio imponibile anticipato, è determinato dall'applicazione dell'importo indicato nella Scheda Offerta, escluse imposte governative, per missione autorizzata per trasferta o adempimento di servizio fuori dall'ufficio sul numero preventivo di n. **500 (cinquecento)** missioni per i viaggi e gli spostamenti compiuti, con mezzo proprio del soggetto autorizzato, nell'interesse e con autorizzazione dell'Ateneo.

Tale importo sarà congruato sul numero delle missioni definitivamente ed effettivamente effettuate.

A tale scopo, entro 180 (centottanta) giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente stesso, del documento di regolazione correttamente emesso o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Il Contraente è esonerato alla preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati e degli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto, ma La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli in merito ai chiarimenti e/o al reperimento delle documentazioni necessarie.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**



## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **Art. 18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio preposto ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

- attestazione del Dirigente, ovvero del responsabile della struttura di appartenenza, del Dipendente interessato che il sinistro è avvenuto in occasione di trasferta o in adempimento di servizio fuori dall'Ufficio;
- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all'automezzo dovuti a furto, incendio od atti dolosi di terzi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Dipendente, anche davanti il proprio Dirigente o al proprio Responsabile, nei termini di cui all'Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell'automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché gli eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro.

Il Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

### **Art. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'Ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

### **Art. 20 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro dedotto il valore di recupero.

Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

In caso di sinistro parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, senza tenere conto del degrado d'uso, fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati sul veicolo stesso.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore dell'automezzo danneggiato ovvero di risarcimenti percepiti da Terzi responsabili del danno stesso.

#### **Art. 21 LEGITTIMAZIONE**

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato. La Società concorderà direttamente con gli Assicurati l'entità dell'indennizzo dovuto.

#### **Art. 22 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell'intestatario del documento attestante l'importo del danno (fattura/preventivo). Nel caso tale indicazione non corrispondesse con il nominativo dell'intestatario del libretto di circolazione, sarà facoltà della Società, prima di procedere al pagamento dell'indennizzo, chiedere la preventiva autorizzazione dell'intestatario.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia.

Si precisa inoltre che il pagamento dell'indennizzo, per importi inferiori a € 1.500,00 (millecinquecento), verrà effettuato anche solo in presenza di un preventivo di spesa, senza quindi la necessità di esibirne fattura o ricevuta fiscale.

#### **Art. 23 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Articolo 1914 del Codice Civile.

#### **Art. 24 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 (centottanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30

(trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non abbia completato tutte le operazioni di gara, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a mantenere le condizioni normative ed economiche in vigore per un ulteriore periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che la facoltà di recesso potrà essere esercitata dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di effetto della presente assicurazione.

## **Art. 25 RENDICONTO**

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **RISCHI INDENNIZZABILI [RI]**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e le perdite subiti dai veicoli (compresi gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi) utilizzati dai Dipendenti del Contraente, dai Direttori, dagli Amministratori e comunque al Personale in genere, autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo (intestati agli stessi al P.R.A. o ai relativi coniugi o ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi) in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, e per il quale il Contraente in ottemperanza al DPR 333/90 e ss.mm.ii, sia obbligato a prestare la garanzia, oggetto della presente polizza, sostenendone i relativi oneri.

L'assicurazione vale inoltre per il Personale, in rapporto convenzionale, appartenente alle Categorie per le quali, sulla base dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, viene riconosciuto il diritto all'indennizzo dei danni subiti dal proprio veicolo in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico. L'assicurazione vale anche per il Personale appartenente alle categorie di soggetti che, ai sensi del Regolamento Missioni del Politecnico di Milano, possono essere autorizzate all'utilizzo del mezzo proprio in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

Sono in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
3. ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
4. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
5. furto, rapina ed estorsione (consumati o tentati);
6. furto di accessori, optional e audio-fono-visivi;
7. eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
8. eventi naturali (trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche).

Si precisa altresì che le garanzie indicate dal punto 4. al punto 8. saranno operanti a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture stipulate per lo stesso rischio.

E' inoltre convenuto che, in caso di utilizzo di ciclomotore o di motociclo (sempreché intestato al Dipendente o ai relativi coniugi o ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi) le garanzie indicate dal punto 1 al punto 3 saranno operanti sempreché, in caso di sinistro, oltre alla documentazione prevista all'art. 18, sia prodotto verbale delle competenti Autorità che devono in ogni caso essere chiamate immediatamente per accertare i termini dell'evento accaduto. Le garanzie dal punto 4 al punto 8 saranno operanti solo in eccesso alla copertura che per lo stesso rischio è stata stipulata dal Dipendente stesso.

L'assicurazione comprende inoltre le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del mezzo.

**Art. 2    DANNI DA SCASSO**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso, subiti dai veicoli nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei veicoli stessi. Tale estensione non è operante per i motocicli

**Art. 3    TRASPORTO DEL MEZZO DANNEGGIATO**

La Società rimborserà, fino alla concorrenza della somma di € 150,00 (centocinquanta) per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del mezzo danneggiato al più vicino Centro di Assistenza convenzionato o della Casa automobilistica e/o motociclistica di appartenenza del mezzo .

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **ESCLUSIONI [E]**

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate alla guida, riparazione e custodia del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle Persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
- se il conducente non sia munito di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]**

### **Art. 1 LIMITE D'INDENNIZZO**

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 20.000,00 (ventimila) per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga del disposto dell'Articolo 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto se il Dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

### **Art. 2 FRANCHIGIE**

In caso di sinistro graverà sul danno liquidabile una franchigia di € 100,00 (cento).

Resta comunque inteso che la Società s'impegna a liquidare all'Assicurato l'importo indennizzabile al lordo della franchigia di cui sopra nonché ad accertare e liquidare i danni anche se inferiori, per entità, alla franchigia stessa.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per le franchigie e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta in un'unica soluzione.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]**

### **Art. 1 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie della presente assicurazione sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le trasferte e gli adempimenti di servizio fuori dall'ufficio siano regolarmente autorizzati;
- b) che a fronte di tali trasferte e adempimenti di servizio fuori dall'ufficio sia redatto apposito modulo, o compilato apposito registro, contenenti rispettivamente i seguenti dati:
  - 1. generalità del Dipendente;
  - 2. eventuale matricola e servizio di appartenenza;
  - 3. data ed ora di inizio e di termine della missione.

Copia di tale modulo, o registrazione, o sua riproduzione, dovrà essere prodotta in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione.

### **Art. 2 DOLO**

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

### **Art. 3 VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per i Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**



## LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo per sinistro
Per ogni sinistro		100	20.000,00=
Trasporto del veicolo danneggiato	Nessuno	Nessuna	150

---

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO